

ASSOCIAZIONE VALLE DELL'IDICE

CONVENZIONE FRA I COMUNI DI CASTENASO, OZZANO DELL'EMILIA E SAN LAZZARO DI SAVENA PER LA GESTIONE DEL DIFENSORE CIVICO ASSOCIATO.

L'anno duemilatre, addì () ,del mese di marzo (03), nella sede del Comune di S.Lazzaro di Savena, in p.zza Bracci, n.1, tra i Comuni di:

1. Castenaso rappresentato in questo atto dal Sindaco Baruffaldi Mariagrazia nata a Cento (FE) il 28.04.1949 domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Castenaso, P.zza R.Bassi n.1, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione dell'atto deliberativo di C.C. del , esecutivo a sensi di legge, che si conserva agli atti – C.F. 01065340372:
2. SAN LAZZARO DI SAVENA rappresentato in questo atto dal Sindaco Bacchiocchi Aldo nato a Rovigo (RO) il 28.04.1939 domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di San Lazzaro di Savena, P.zza Bracci n.1, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione dell'atto deliberativo di C.C.n. 74 del 13.11.2001, esecutivo ai sensi di legge, che si conserva agli atti – C.F. 00754860377;
3. OZZANO DELL'EMILIA rappresentato in questo atto dal Sindaco Conti Valter nato a Ozzano dell'Emilia (BO) il 10.08.1949 domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Ozzano dell'Emilia, V.le della Repubblica n.10, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione dell'atto deliberativo di C.C.n. 107 del 08.11.2001, esecutivo ai sensi di legge, che si conserva agli atti – C.F. 00573110376;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

PREMESSO n.231 del 24.07.2001

che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.231 del 24.07.2001 è stata dichiarata la costituzione dell'Associazione Intercomunale tra i Comuni di Castenaso, San Lazzaro di Savena, Ozzano dell'Emilia;

che la formulazione dell'art.2 del Regolamento dell'Associazione, nell'elencare alcune finalità specifiche immediate, consente ai Comuni associati di individuarne successivamente altre e consente pertanto agli stesi di gestire a livello sovracomunale anche la funzione di Difensore civico;

che gli Statuti dei Comuni di San Lazzaro di Savena, Ozzano dell'Emilia prevedono e disciplinano la figura del Difensore civico (S.Lazzaro: deliberazione Consiglio Comunale n.34 del 18.04.2000, art.11 e 12 – in corso si modifica, Ozzano: deliberazione n.34 del 18.04.2000, n.25 del 23.03.200, n. 97 del 30.11.2000, art.40) e che lo Statuto del Comune di Castenaso è in corso di modifica per introdurvi la previsione della figura del Difensore civico.

che è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione che disciplini, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, lo svolgimento in forma coordinata della funzione di Difesa civica da parte dei Comuni dell'Associazione;

tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue

art.1- premessa.

La premessa che precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

art.2- OGGETTO.

La presente convenzione disciplina la gestione associata delle funzioni di Difensore civico tra i Comuni di Castenaso, San Lazzaro di Savena e Ozzano dell'Emilia.

art.3- FINALITÀ.

La gestione associata è finalizzata a garantire, nel territorio dell'Associazione "Valle dell'Idice", un servizio uniforme e qualificato per tutti gli utenti, a tutela dell'imparzialità e del buon andamento delle singole Amministrazioni Comunali. La gestione associata persegue altresì l'obiettivo di realizzare economie di spesa e di "promuovere il coordinamento e la progressiva uniformazione dei contenuti dei regolamenti dei Comuni aderenti", come indicato dall'art.2 del Regolamento dell'Associazione stessa.

art.4- DECORRENZA E DURATA.

La presente convenzione ha durata fino al 31.12.2005 e sarà eventualmente prorogata in modo espresso per altri 3 anni. L'efficacia della medesima è subordinata alla esecutività della deliberazione modificativa della Statuto comunale di Castenaso, necessaria per prevedere il Difensore civico, da approvare comunque entro il 30.06.2003.

art.5- COMUNE CAPOFILA.

Il Comune di S.Lazzaro di Savena è individuato come Comune Capofila ai fini della gestione associata della funzione di difesa civica.

art.6- FINALITÀ, FUNZIONI, DURATA DELL'INCARICO.

1. Oltre alle competenze stabilite dalla legge, il difensore civico – al fine di garantire l'effettivo rispetto del principio del legalità, di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa – provvede alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi concernenti presunti abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti anche omissivi di organi, uffici o servizi erogati dall'amministrazione comunale, direttamente attraverso gli enti, istituti e aziende dipendenti o sottoposti a suo controllo o vigilanza.
2. Il Difensore civico esercita dette funzioni d'ufficio o su istanza dei soggetti di cui all'art.7, presentata in forma libera e con qualunque mezzo idoneo, dopo che l'interessato non abbia ottenuto soddisfazione dalla presentazione dell'istanza direttamente all'amministrazione interessata secondo l'art.7.
3. Al difensore civico può essere richiesto di prestare la propria assistenza ai cittadini **negli aspetti procedurali relativi agli accordi** che essi possono sottoscrivere con il Comune. In particolare tale **attività** può essere richiesta **anche in relazione agli accordi** stipulati a sensi dell'articolo 11 della legge 241 o di altre partecipazioni ad accordi collettivi che il Comune può promuovere in attuazione della normativa sugli Enti locali.
4. Il Difensore civico ha facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo anche per la tutela degli interessi diffusi.

5. Il Difensore civico non può intervenire se l'interessato abbia presentato ricorso amministrativo o giurisdizionale.
6. Qualora nell'esercizio delle sue funzioni venga a conoscenza di fatti, da chiunque commessi, che possono costituire reato, il Difensore civico deve fare esposto all'Autorità Giudiziaria.
7. Il Difensore civico inizialmente individuato dura in carica fino al 31.12.2005, data di scadenza della presente convenzione; successivamente, in caso di proroga della stessa, la durata dell'incarico è triennale, con possibilità di rielezione.

art.7 – SOGGETTI ISTANTI E PROCEDURA

1. Possono chiedere l'intervento del Difensore civico, oltre ai cittadini residenti maggiorenni, coloro che, pur non residenti, vi siano domiciliati o vi esercitino la propria attività di lavoro o di studio, compresi gli stranieri e gli apolidi, gli enti pubblici e privati, le associazioni, i collettivi, i gruppi e tutte le formazioni che operano a qualsiasi titolo nel territorio, nonché i soggetti che comunque abbiano in corso un procedimento presso l'Amministrazione.
2. Gli interessati si devono prima rivolgere agli uffici dell'Amministrazione attiva. Nel caso questi non rispondano nei termini previsti dalla legge o dal regolamento sull'accesso agli atti amministrativi ed alle informazioni, ovvero ritardino la risposta, ovvero questa sia insoddisfacente, il proponente ha diritto di rivolgersi al Difensore civico.
3. L'istanza diretta al Difensore civico è presentata in carta semplice, nella quale devono essere indicati dati anagrafici del richiedente, il suo recapito nonché in modo chiaro e completo l'oggetto dell'istanza. L'istanza può essere respinta qualora l'oggetto sia indicato in termini generici tali da non consentirne la comprensione.
4. L'istanza al Difensore civico può essere presentata anche verbalmente, per telefono, per fax oppure tramite supporti telematici. In tali casi, essa viene verbalizzata a cura del personale assegnato alla Segreteria del Difensore civico. Il verbale deve essere sottoscritto da chi presenta istanza.
5. Il Difensore civico, entro dieci giorni dalla presentazione della istanza di cui ai precedenti commi 3 e 4, provvede a informare con qualunque mezzo il richiedente circa la ammissibilità dell'istanza stessa.
6. Nei casi in cui dall'istanza rilevi la violazione dei principi o la configurazione di una delle situazioni di cui al comma 1 del precedente articolo il Difensore civico chiede formalmente al responsabile del procedimento **e/o al dirigente competente** di fornire le notizie relative alla pratica oggetto del suo intervento entro una determinata data.
7. Qualora il responsabile del procedimento di cui al precedente comma 6, non fornisca la risposta nei termini richiesti o tale risposta sia giudicata insoddisfacente, il Difensore civico rinnova un termine per la risposta al responsabile del procedimento. Trascorso inutilmente anche tale secondo termine o in caso di perdurante risposta ritenuta non soddisfacente il difensore civico provvede a informare il Sindaco e il Segretario Comunale. Qualora riscontri l'inazione degli organi istituzionali dell'Ente provvede a informare gli organi elettivi.
8. Alle istanze correttamente formulate, il difensore civico fornisce motivata risposta. Copia delle risposte è trasmessa al Sindaco, al Segretario, al responsabile dell'unità amministrativa coinvolta e al responsabile del procedimento.

art.8- MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI.

Il Difensore civico, per l'esercizio delle sue funzioni, dovrà garantire la propria presenza con scadenza almeno settimanale presso il Comune di S.Lazzaro (comune capofila) e con cadenza mensile presso il Comune di Castenaso e Ozzano dell'Emilia. A tale fine saranno programmate di intesa con le singole amministrazioni il calendario delle giornate di ricevimento presso i tre comuni dell'Associazione.

art.9- NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO.

Al Comune di San Lazzaro è demandato il compito di espletare la procedura per l'individuazione e la nomina della persona del Difensore civico, sulla base delle candidature presentate dagli interessati a seguito di avviso pubblico, sulla base dei requisiti e criteri stabiliti **nel Regolamento sull'Ufficio del Difensore civico** adottato dal Comune capofila

art.10- REVOCA

Al Comune di San Lazzaro è altresì demandata la competenza a revocare il Difensore civico per gravi violazioni di leggi commesse nell'esercizio della sua funzione. La revoca del Difensore, proposta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio comunale di San Lazzaro, è deliberata con **la maggioranza assoluta dei suoi componenti.**

art.11- TRATTAMENTO ECONOMICO.

1. Al difensore civico è corrisposta una indennità di carica mensile pari a **€ 1200 oltre eventuali Iva e Cassa previdenziale** . Tale indennità è comprensiva delle spese di trasferte nei Comuni associati.
2. Oltre alla indennità di cui al comma 1, per la eventuale partecipazione alle riunioni dei consigli e delle commissioni alle quali sia stato espressamente e formalmente invitato, al difensore civico è corrisposta l'indennità di presenza prevista per i consiglieri.
3. L'entità dell'indennità di carica potrà essere rivalutata dal consiglio comunale ad ogni scadenza.
4. Il Comune capofila si fa carico dei compensi e dei connessi oneri di spettanza del Difensore civico, oltre che delle spese occorrenti per l'allestimento della sede principale dell'Ufficio del Difensore civico, nonché di quelle per la gestione del servizio.

art.12- FORME DI CONSULTAZIONE.

1. Il Difensore civico invia entro il 31 Marzo di ogni anno ai Sindaci di tutti i Comuni associati una relazione sull'attività svolta l'anno precedente, correlata da eventuali osservazioni e suggerimenti.
2. I Sindaci sottoscrittori della presente convenzione esamineranno almeno annualmente le problematiche inerenti alla gestione intercomunale del servizio di Difensore civico, anche al fine di rilevare ed eliminare eventuali disfunzioni.
3. La relazione di cui al 1° comma viene illustrata ai Consigli comunali entro trenta giorni dalla presentazione.

art.13- RIPARTIZIONE DEGLI ONERI.

Ogni Comune parteciperà alla spesa per il funzionamento dell'ufficio del Difensore civico associato in proporzione alla popolazione residente.

art.14- CONTROVERSIE.

La risoluzione di eventuali controversie che possono insorgere tra i Comuni, anche in caso di contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. Qualora non si addivenisse alla risoluzione in via bonaria, la risoluzione delle controversie è affidata ad un collegio arbitrale composto da un numero di arbitri pari a quello dei Comuni Stipulanti, **ciascuno nominato collegialmente dai tre Comuni.** Gli arbitri così nominati giudicheranno in via amichevole, senza formalità a parte il principio del rispetto del contraddittorio. La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.

Atto letto, approvato e sottoscritto.

COMUNE DI Castenaso

COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA